

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante 2 pozzi in Comune di Biella, assentito alla ditta "AUTEFA SOLUTIONS ITALY S.p.A." con D.D. n. 928 del 21.06.2023. PRAT. 224

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 928 del 21.06.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Società "AUTEFA SOLUTIONS ITALY S.p.A.", con Sede Legale e Operativa in Strada Campagnè n. 16 - 13900 Biella (BI);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., sottoscritto il 16.11.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente Atto rep. n° 2.285, approvato con D.D. n. 408 del 15.02.2012. Tale disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R.10/R/2003, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 224 – C.U.R.: BI00491;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità che è: il "GWB S1 - Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 1: l'estrazione di un volume massimo annuo di 1.078 metri cubi d'acqua sotterranea, pari ad un prelievo di 0,034 l/s medi e a una portata massima istantanea di 0,18 l/s - tramite 2 pozzi in acquifero superficiale, ad uso Produzione beni e servizi e Civile, in Comune di Biella – (Foglio 58 - mappale 61);
 - all'art. 10: la durata della concessione che è di 15 (quindici) anni, a partire dal 12.07.2022, data di scadenza del precedente Titolo autorizzativo, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.282 di Rep. del 16 novembre 2022

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.
Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella.
Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN